

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Segretario f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento RG n. 81/2023, introdotto con ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE], del Foro di Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] (PEC [OMISSIS]) - avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino del 14.10.2022, , notificata a mezzo PEC in data 28.10.2022, con la quale – a definizione del procedimento disciplinare prot. n. 712/2017 – veniva comminata la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Per la ricorrente nessuno è comparso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione.

Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

**FATTO**

L' Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposta al procedimento disciplinare prot. n. 712/2017 per rispondere delle condotte di cui al capo di incolpazione relativo al mancato assolvimento del debito formativo relativo al triennio dal 1.01.2014 al 31.12.2016.

All'esito del procedimento disciplinare, il CDD di Torino accertava la responsabilità dell'incolpata in relazione all' illecito disciplinare contestato - ritenuta la responsabilità documentalmente provata mentre le giustificazioni addotte nella memoria difensiva depositata in data 14.10.2022 non apparivano sovrapponibili alle difese svolte durante la fase istruttoria - comminando la sanzione disciplinare dell'avvertimento .

La ricorrente propone tempestiva impugnazione avverso la decisione suddetta, assumendo nei motivi di gravame l'erroneità della stessa per difetto assoluto di motivazione e conclude chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ovvero in subordine la sostituzione della sanzione dell'avvertimento con quella del richiamo verbale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deduce l'avv. [RICORRENTE] che: - diversamente da quanto statuito dal CDD di Torino, la seconda memoria difensiva si riportava integralmente alla precedente e che pertanto i due scritti difensivi avrebbero dovuto leggersi in continuità e non in contrapposizione; - il mancato assolvimento dell'obbligo formativo sarebbe dipeso dalla necessità di assistenza della madre gravemente malata; - comunque ella avrebbe partecipato ai corsi di formazione senza però iscriversi, a causa dell'esaurimento dei posti nella piattaforma digitale; - avrebbe sempre partecipato ai corsi di formazione in cui era relatore il padre, collaborando alla predisposizione del materiale dottrinario e giurisprudenziale dei relativi interventi.

Le doglianze sono infondate non meritano accoglimento.

L'obbligo degli Avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale viene disciplinato dalla legge n. 247/2012, che all' art. 11 lo qualifica come finalizzato ad *«assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia»*.

Il Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 (*Regolamento per la formazione continua*) nell'art. 12 comma 1 ha previsto - ai fini del rispetto dell'obbligo formativo sancito dall'art. 11 L.247/2012 - la partecipazione effettiva e documentata alle attività di aggiornamento e formazione, prevedendo un periodo di valutazione dell'obbligo di durata triennale e che *«L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi,*

*di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.».*

Il Codice Deontologico Forense dispone nell'Art. 15 che *“L'Avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente”* e prevede nell'art. 70, comma 6, la sanzione edittale dell'avvertimento nei confronti dell'Avvocato che non abbia rispettato i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

*“L'obbligo formativo non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa dell'avvocato né attenuato dagli impegni professionali svolti dall'avvocato stesso”* (Cassazione a SSUU n. 9547/2021).

La giurisprudenza domestica è univoca nel ritenere che l'intensa attività lavorativa non scrimina l'inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale (*“L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroghe e attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere in toto la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo”* (CNF, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204) e che la violazione dell'obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (*Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014”* (CNF, sentenza del 3 maggio 2016, n. 117)

Atteso che la violazione del dovere di formazione, contemplata dall' art. 70, comma 6 CDF ( *Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*), che dispone: *«L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»*, prevede quale sanzione espressa, in via edittale, l'avvertimento, e che non si rinvengono nella specie circostanze certe e scriminanti la condotta contestata - rilevandosi allo stato solo dedotte e non dimostrate le giustificazioni adotte dalla ricorrente, quali la malattia della madre che necessitava di assistenza continua, mentre priva di rilievo ed ininfluenza ai fini giustificativi appare l'attività di assistenza svolta dalla ricorrente agli eventi formativi in cui era relatore il padre - per i suesposti motivi appare congrua la sanzione edittale dell'avvertimento comminata dal CDD di Torino, con motivazione corretta ed immune da vizi.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37,  
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 3 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà